



## **PROFESSIONI**

**Sede Nazionale**  
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma  
Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465  
professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

**Sede di Bruxelles**  
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles  
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219  
cnabruelles@cna.it

### **SENATO DELLA REPUBBLICA** **XI COMMISSIONE PERMANENTE - LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE**

#### **CNA PROFESSIONI**

#### **OSSERVAZIONI SUL** **DISEGNO DI LEGGE N. S-2858**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUITÀ DEL COMPENSO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE** **DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE**

Il d.d.l. è sicuramente apprezzabile perché, garantendo ai professionisti iscritti ad un albo professionale un salario equo e regolando, dal punto di vista temporale, l'azione di responsabilità nei confronti del professionista, persegue l'intento, fatto proprio dalla l. n. 81/17 di garantire un minimo di tutele anche ai lavoratori autonomi. In linea, con il c.d. Jobs Act del lavoro autonomo, però, il campo applicativo del d.d.l. dovrebbe essere il più inclusivo possibile e le garanzie dallo stesso previste dovrebbero essere riconosciute anche ai professionisti che non siano iscritti ad albi o collegi.

Al fine di garantire il professionista nei rapporti con il cliente, l'art. 2, al comma 1, prevede la nullità di ogni clausola o patto con cui sia pattuito un compenso che non sia equo. Tale, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, deve ritenersi ogni compenso inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto ministeriale per la liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.

Quella prevista dal d.d.l. è una presunzione relativa. Pertanto, il cliente / committente chiamato in giudizio potrà sempre dimostrare che il compenso pattuito, per le peculiarità dell'attività svolta, debba essere considerato comunque congruo. Tale circostanza, anche in ragione della dose di discrezionalità lasciata in tal caso al giudice, potrebbe scoraggiare il professionista dall'agire in giudizio.

Apprezzabile è l'intendimento del d.d.l. di far fronte al costante rischio di una concorrenza al ribasso nel mercato delle professioni, a tutela sia dei professionisti, sempre più spesso caratterizzati da un scarsa forza contrattuale rispetto al committente, che del consumatore contro prestazioni di bassa qualità dovute, appunto, alla concorrenza al ribasso.



## PROFESSIONI

**Sede Nazionale**  
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma  
Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465  
professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

**Sede di Bruxelles**  
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles  
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219  
cnabruelles@cna.it

A tutela del professionista il comma 1 dell'art. 2 prevede una nullità parziale che colpisce solo il patto o la clausola relativa al compenso non equo. Il resto del contratto continua, quindi, ad essere valido e verrà integrato con una previsione sul compenso che rispecchi i parametri.

La nullità oltre ad essere parziale è anche relativa e può essere fatta valere solo dal professionista, considerato parte debole del rapporto. Né il cliente / committente, né soggetti terzi possono, invece, far valere tale nullità.

A tale previsione consegue che in assenza dell'esercizio da parte del professionista dei diritti allo stesso garantiti dal d.d.l., la clausola rimarrà valida ed efficace. Ciò, porta con sé il rischio che alcuni professionisti continuino a pattuire volontariamente compensi inferiori, in particolare, per praticare una concorrenza al ribasso ed accaparrarsi clienti a danno dei concorrenti che, invece, si attengono ai parametri. Peraltro, danneggiato, in tale situazione, non è solo il professionista che si attiene ai parametri ma anche il consumatore che, oltre a rivolgersi ad un soggetto che può non avere le adeguate competenze, potrebbe anche vedersi chiamato dallo stesso in giudizio per il pagamento dalla differenza tra il compenso inferiore pattuito ed i parametri.

Tariffe inferiori, peraltro, potrebbero essere imposte al professionisti anche dai committenti da cui lo stesso può dipendere economicamente. Molti professionisti prestano, infatti, la propria attività in regime di monocommittenza o di committenza ristretta. In tali circostanze, il professionista potrebbe, quindi, essere scoraggiato dall'agire in giudizio, anche in presenza di compensi non equi, per il rischio di perdere la propria unica o maggiore fonte di reddito.

Non si dimentichino, infine, tutti quei professionisti che prestano la propria attività operando, in via esclusiva, a favore di altri professionisti, società o studi associati. In questo caso, stante la particolarità dell'attività, che non si rivolge ad un cliente finale ma ad altro professionista, il richiamo ai parametri non sarebbe comunque risolutivo.

Le maggiori perplessità che desta il d.d.l., comunque, riguardano il mancato inserimento, nell'ambito soggettivo di applicazione, delle prestazioni rese dai professionisti non ordinistici. A parere di CNA Professioni è, invece, doveroso garantire anche a questi una tutela analoga a quella prevista in favore dei professionisti iscritti ad albi o collegi.

Occorre, in particolare, interrogarsi su quali strumenti possano essere utilizzati per l'individuazione dei parametri di riferimento. In particolare, non essendovi specifici decreti ministeriali che definiscano i parametri occorrerà fare riferimento a meccanismi e modalità differenti.

A prescindere dalla modalità di individuazione del compenso, l'equità del compenso non potrà essere valutata sulla base del mero parametro orario.



## PROFESSIONI

**Sede Nazionale**  
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma  
Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465  
professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

**Sede di Bruxelles**  
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles  
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219  
cnabruelles@cna.it

Non pare, quindi, utile un richiamo ai compensi previsti dalla contrattazione collettiva di settore applicabile a lavoratori subordinati con profili analoghi a quello del professionista. Ciò, oltre che per le ragioni già esposte, anche in ragione del fatto che una previsione di tal fatta sarebbe applicabile solo ad alcune tipologie di prestazioni. La stessa dovrebbe essere, quindi, individuata eventualmente come *extrema ratio*. Non si dimentichino, poi, le differenze dal punto di vista fiscale e contributivo tra lavoro autonomo e lavoro dipendente che comporterebbero compensi netti per il professionista inferiori a quelli di un lavoratore dipendente con un profilo analogo.

I parametri che verranno individuati dovranno, invece, valorizzare la professionalità e le competenze del professionista, prendendo in considerazione il contenuto (professionale, tecnico, artistico, etc.) nonché le caratteristiche della prestazione resa.

Le modalità di definizione dei parametri dovrebbero variare a seconda del destinatario finale della prestazione e dei rapporti di forza contrattuale intercorrenti tra le parti (grandi imprese; piccole, medie e micro imprese; consumatori; pp.aa.; etc.). Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata ai rapporti con la pubblica amministrazione, intesa in senso lato, imponendole nelle gare ad evidenza pubblica di rispettare i parametri minimi.

In ogni caso, a prescindere dal meccanismo utilizzato, le organizzazioni di rappresentanza dei professionisti dovrebbero essere coinvolte nella definizione dei parametri. Il luogo di confronto, per la definizione degli stessi potrebbe essere individuato nel tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo da costituirsi, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In generale, è indispensabile un coordinamento, anche dal punto di vista dei soggetti, del d.d.l. con la disciplina contenuta nel Jobs Act del lavoro autonomo.

L'art. 3 interviene al fine di dare soluzione definitiva alla *querelle* giurisprudenziale relativa all'individuazione del momento iniziale per il decorso del termine di prescrizione per l'azione di responsabilità da parte del cliente nei confronti del professionista, ove questo non abbia correttamente espletato la propria attività.

E', infatti, dibattuto in giurisprudenza se tale termine decorra dal compimento della prestazione ovvero dalla presa di conoscenza del non corretto esercizio della prestazione professionale da parte del cliente. Il secondo di tali orientamenti pare, almeno da ultimo, maggioritario. La norma, invece, fa proprio l'altro orientamento, per garantire certezza dei rapporti ed una maggior tutela al professionista.

Tale previsione se è apprezzabile dal punto di vista della certezza dei rapporti giuridici (perché scongiura azioni di responsabilità a molti anni di distanza), potrebbe, al contempo, comportare difficoltà di tutela per i consumatori ed una concorrenza sleale tra professionisti. Per le ragioni sopra esposte, una eventuale concorrenza al ribasso da parte



## PROFESSIONI

**Sede Nazionale**  
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma  
Tel. 06/441881 - Fax 06/44188465  
professioni@cna.it – www.cna.it/professioni

**Sede di Bruxelles**  
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles  
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219  
cnabruelles@cna.it

di un professionista, mediante la non applicazione dei parametri, è ancora possibile, con il rischio che il consumatore possa rivolgersi ad un professionista che non garantisce una prestazione di qualità adeguata.

La previsione di cui all'art. 3 – individuando nel compimento della prestazione, anziché nella conoscenza del non corretto esercizio della prestazione professionale da parte del cliente il *dies a quo* da cui decorre il termine prescrizione – aumenta, infatti, il rischio che le conseguenze del non corretto esercizio della professione rimangano a carico del consumatore, senza che questo possa rifarsi sul professionista che ha agito scorrettamente per il risarcimento dei danni subiti.

Nonostante le problematiche sopra riportate, Cna Professioni ritiene il provvedimento apprezzabile ed auspicabile, a patto che le suddette tutele, tese a garantire un compenso equo per l'attività svolta, siano estese a tutti i professionisti anche a quelli di cui alla legge 4/2013.

Come già chiarito, infatti, si ritiene necessario che l'ambito soggettivo del d.d.l. – e delle tutele dallo stesso apprestate – venga esteso anche alle professioni non ordinistiche, prevedendo apposite modalità di definizione di un equo compenso (e dei relativi parametri) anche per tali attività. In tal senso, luogo privilegiato di confronto, potrebbe essere individuato nel tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.